

ART. 1 Denominazione, sede, natura

1. La Fondazione, denominata "Fondazione Istituto Petroniano di Studi Sociali", in breve "IPSSER", con sede in Bologna, Via Riva di Reno n. 57, è costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Libro I° del Codice Civile, quale persona giuridica privata, ente non commerciale.

ART. 2 Finalità

1. La Fondazione opera nel campo delle attività formative, culturali e della ricerca, con specifico riferimento alla promozione umana, ai servizi alla persona e alla famiglia e alle problematiche sociali ed economiche.
2. La Fondazione si ispira alla visione cristiana della persona e ai valori dell'etica cristiana e fa specifico riferimento ai principi di solidarietà, sussidiarietà e pluralismo riconosciuti dalla Costituzione.
3. In particolare la Fondazione:
 - a) promuove studi e ricerche, nell'ambito delle scienze antropologiche e delle scienze sociali, con particolare riferimento ai settori delle politiche socio-sanitarie e al servizio sociale, e iniziative di formazione nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, rivolte agli operatori, impegnati a diverso titolo nelle strutture pubbliche, nei servizi delle cooperative sociali, nelle organizzazioni di volontariato;
 - b) sviluppa la collaborazione con altre istituzioni sia civili, quali in particolare quelle universitarie, sia espressione della comunità ecclesiale, quali, a livello diocesano, l'Istituto "Veritatis Splendor" e, a livello internazionale l'Unione Cattolica Internazionale di Servizio Sociale "Madeleine Delbrel";
 - c) organizza una biblioteca specializzata su tematiche sociali e in particolare sul servizio sociale, aderente al Polo Nazionale delle Biblioteche.
4. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse o accessorie, strumentalmente collegate al perseguimento delle proprie attività istituzionali, con particolare riferimento all'ambito regionale, nel rispetto della normativa prevista per gli enti non commerciali.
5. La Fondazione potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o opportuni per il raggiungimento dei propri scopi statutari.

ART. 3 Patrimonio

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, le proprie finalità statutarie, in particolare indicate all'art. 2 che precede, attraverso i redditi del patrimonio iniziale di cui all'Atto Costitutivo, nonché attraverso i mezzi costituiti da:
 - a) beni mobili e immobili acquisiti a titolo gratuito o a titolo oneroso, per atti tra vivi o mortis causa;
 - b) offerte e liberalità pervenute per le finalità della Fondazione;
 - c) contributi di avvio e contributi annuali da parte degli enti sostenitori della Fondazione e delle sue attività;
 - d) contributi pubblici previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento di attività e iniziative nel campo della formazione, della attività culturali, dei servizi di interesse generale per la persona e la famiglia;
 - e) contributi di enti pubblici e privati o da persone fisiche, concessi per singole iniziative o per i fini generali della Fondazione;
 - f) proventi da iniziative svolte dalla Fondazione nell'ambito delle attività istituzionali da destinare alle proprie finalità statutarie.

ART. 4 Organi della Fondazione

1. Gli organi della Fondazione sono:
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Revisore dei Conti;

- il Direttore Scientifico della Fondazione;
- il Comitato Scientifico.

ART. 5 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da altri Consiglieri in numero non inferiore a quattro e non superiore a sei; l'Arcivescovo di Bologna, con riferimento alle finalità statutarie e alle iniziative della Fondazione, provvede a determinare il numero dei componenti e alle nomine del Presidente e degli altri Consiglieri: alla nomina di tre Consiglieri l'Arcivescovo provvede sulla base delle indicazioni formulate a tal fine distintamente, l'uno dall'Istituto "Veritatis Splendor", una da "Emilbanca Credito Cooperativo" e un terzo da "Hydra S.p.a."
2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con mandato quadriennale; i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati durante il quadriennio ad integrazione del Consiglio o in sostituzione di coloro che siano cessati per morte, dimissioni o qualsiasi altra causa restano in carica per la durata del quadriennio in corso.
4. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso spese.
5. Il Consiglio di Amministrazione si raduna in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno e ogni qual volta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi componenti.
6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario che tutti i membri siano stati legittimamente convocati e che sia effettivamente presente alla seduta almeno la maggioranza componenti.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti, ad eccezione di quelle sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento della Fondazione e sulla devoluzione del patrimonio, per le quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione:
 - a) nomina, con l'assenso dell'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Bologna, il Direttore Scientifico e il Vice Direttore, definendone le funzioni (come specificato al successivo art. 8), con particolare riferimento alla promozione degli studi e ricerche, alla organizzazione di attività formative e al funzionamento della Biblioteca;
 - b) determina gli obiettivi e le priorità che la Fondazione persegue in attuazione delle proprie finalità istituzionali;
 - c) approva i programmi di attività della Fondazione;
 - d) approva i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, corre- dandoli di una relazione illustrativa;
 - e) approva le modifiche statutarie, previa acquisizione del consenso dell'Arcivescovo della Arcidiocesi di Bologna;
 - f) approva le deliberazioni relative allo scioglimento e alla liquidazione della Fondazione, avendo acquisito previamente il consenso dell'Arcivescovo della Arcidiocesi di Bologna;
 - g) approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità e il regolamento per il proprio funzionamento: in tale sede indica gli atti di straordinaria amministrazione che devono essere adottati dal Consiglio di Amministrazione;
 - h) delibera le eventuali deleghe al Presidente o a componenti il Consiglio di Amministrazione per il compimento di atti di straordinaria amministrazione definiti per specifiche materie ed entro determinati limiti di valore.
9. Tre mesi prima del termine di scadenza, il Consiglio di Amministrazione, richiamato detto termine, chiede all'Arcivescovo di Bologna di provvedere al riguardo per le nuove nomi- ne degli organi della Fondazione.

ART. 6 Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è formato dal Direttore Scientifico della Fondazione - al quale sono

affidate le funzioni di Presidente del Comitato stesso - e da altri componenti, fino a un massimo di 11 (undici), nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone di alta qualificazione, esperte in campo sociologico, giuridico, psicologico, medico, etico: due di essi sono indicati dall'Istituto "Veritatis Splendor", d'intesa con il Direttore.

2. Il Comitato Scientifico dura in carica per lo stesso quadriennio in corso per il Consiglio di Amministrazione che ha effettuato le nomine e si riunisce di norma con cadenza bimestrale o quando il Presidente lo ritenga necessario.
3. E' compito del Comitato Scientifico sovrintendere alla formulazione delle proposte delle linee programmatiche da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e, quindi, seguire l'attuazione dei programmi di attività deliberati dal Consiglio di Amministrazione e affidati per l'attuazione al Direttore della Fondazione.
4. Il Comitato Scientifico cura la predisposizione delle proposte al Consiglio di Amministrazione concernenti le attività formative, di studio, di ricerca e ogni altra iniziativa per la più efficace attuazione della programmazione della Fondazione e per il suo sviluppo.
5. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Comitato Scientifico valgono le medesime modalità e i criteri previsti per il Consiglio di Amministrazione.

ART. 7 Presidente

1. Il Presidente della Fondazione, nominato dall'Arcivescovo di Bologna come indicato nel precedente art. 5, ha la legale rappresentanza della Fondazione ed ha tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione, per l'esercizio dei quali ha facoltà di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.
2. Il Presidente, in particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - b) cura l'esecuzione degli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) provvede ai rapporti con le istituzioni pubbliche;
 - d) cura il buon andamento della Fondazione e ne promuove e coordina l'attività in conformità ai fini e all'ordinamento fissati dallo Statuto e ai programmi di attività deliberati;
 - e) adotta i provvedimenti necessari in caso di urgenza, sottoponendoli, entro trenta giorni, a ratifica del Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di assenza o impedimento ne fa le veci il componente il Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

ART. 8 Direttore Scientifico della Fondazione

1. E' compito del Direttore della Fondazione provvedere al concreto funzionamento della Fondazione sia per la fase di predisposizione delle proposte delle attività, sia per la più efficace attuazione della programmazione nel quadro delle indicazioni del Comitato Scientifico e secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e le relative disponibilità di bilancio.
2. Il Direttore scientifico della Fondazione partecipa alle attività e alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

ART. 9 Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti è nominato per un quadriennio dall'Arcivescovo di Bologna fra persone in possesso dei requisiti professionali e di onorabilità richiesti per lo svolgimento delle funzioni di controllo in campo societario.
2. Il Revisore dei Conti ha il compito di controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilando sulla osservanza della normativa vigente e dello Statuto; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza al bilancio delle scritture contabili; accerta altresì, periodicamente, la consistenza di cassa; redige la relazione che accompagna il bilancio preventivo e quello consuntivo.

ART. 10 Norme amministrative e di rinvio

1. L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare; il Consiglio di Amministrazione entro il mese di novembre approva il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il mese di aprile approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
2. Gli eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.
3. Il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, è devoluto ad altro ente che risponda alla natura e alle finalità di cui al precedente art. 2, e che operi nel territorio della Arcidiocesi di Bologna.
4. La Fondazione cura le verbalizzazioni degli organi, la tenuta dei libri e delle scritture contabili, come prescritto dalla vigente normativa in materia.
5. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di fondazioni, alla vigente normativa sugli enti non commerciali e alle disposizioni riguardanti le fondazioni operanti nel campo della ricerca, della cultura, dei servizi per la promozione della persona e della famiglia.